

COMUNE DI CRESPADORO
(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

SEZIONE I^ - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Sede delle riunioni consiliari.....	art. ... 1
Convocazione ed ordine del giorno	art. .. 2
Sessioni.	art. ... 3
Numero legale.	art. .. 4
Votazioni.....	art. ... 5
Ordine delle riunioni	art. ... 6

SEZIONE II^ - DELLE SEDUTE CONSILIARI

Adempimenti preliminari alla trattazione dell'ordine del giorno	art. ... 7
Approvazione del verbale	art. ... 8
Comunicazioni del Sindaco-Presidente	art. ... 9
Diritti-doveri dei Consiglieri.....	art. . 10
Interrogazioni	art. . 11
Interpellanze.....	art. . 12
Mozioni	art. . 13
Dell'ordine della discussione	art. . 14
Della direzione della discussione	art. . 15
Del relatore.....	art. . 16
Degli interventi nella discussione	art. . 17
Emendamenti	art. . 18
Mozione d'ordine o per fatto personale	art. . 19
Oggetti non iscritti all'ordine del giorno.....	art. . 20
Sospensione.....	art. . 21
Gruppi Consiliari.....	art. . 22
Commissioni Consiliari.....	art. . 23

SEZIONE III^ DISPOSIZIONI GENERALI

Del processo verbale	art. . 24
Rinvio.....	art. . 25
Entrata in vigore.....	art. . 26
Abrogazioni.....	art. . 27

SEZIONE I^ - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 - Sede delle riunioni consiliari

1. Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale.
2. Il Sindaco presiede l'assemblea; in caso di assenza del sindaco presiede il vicesindaco-consigliere in caso di assenza del vicesindaco consigliere, presiede il consigliere che ha ottenuto la cifra individuale più elevata nelle consultazioni elettorali.
3. Il sindaco può riunire il consiglio comunale in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. Il sindaco in casi diversi da quelli previsti al comma tre può convocare il consiglio anche nelle frazioni o in altre località diverse dal capoluogo motivando tale convocazione con la necessità di testimoniare la vicinanza delle istituzioni comunali alla popolazione insediata nel territorio.

Art. 2 - Convocazione ed ordine del giorno

1. La convocazione dei consiglieri è fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnare al domicilio comunicato dai consiglieri comunali.
2. La convocazione del consiglio comunale può essere fatta con una delle seguenti modalità:
 - a) consegna, da parte di un messo comunale, nelle mani proprie del consigliere ovunque reperito nell'ambito del territorio comunale;
 - b) consegna, da parte di un messo comunale, nelle mani di una delle persone conviventi o di un vicino di casa se la residenza è posta nel territorio comunale;
 - c) consegna, da parte di un messo comunale, nelle mani di una delle persone indicate dal consigliere nell'elezione di domicilio nel comune, che è obbligatoria se egli risiede in un altro comune;
 - d) comunicazione, da parte della segreteria comunale, mediante telefax, se assentita dal consigliere;
 - e) comunicazione, da parte della segreteria comunale, via e-mail, se assentita dal consigliere. Il consigliere se comunica il proprio indirizzo e-mail si impegna ad inviare ricevuta dell'avvenuta ricezione del messaggio entro 24 ore dall'invio della e-mail. In caso di mancata invio della ricevuta e-mail da parte del consigliere, si procede con le notifiche con la modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Dall'avviso di convocazione devono risultare: il luogo, la data e l'ora della convocazione nonché l'indicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente se persona diversa dal Consigliere. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più consiglieri e più riceventi, sul quale vengono apposte le firme dei consiglieri e dei riceventi stessi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
5. In caso di irreperibilità del consigliere, si procede alla convocazione mediante telegramma al domicilio dichiarato dal consigliere, entro il termine previsto per la consegna a mano dell'avviso di convocazione.
6. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da

qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente

7. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione alla residenza anagrafica del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservata, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

8. Il sindaco è tenuto a convocare il consiglio comunale su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

Art. 3 - Sessioni

1. Le sessioni del Consiglio si distinguono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle in cui il Consiglio è chiamato a deliberare sul bilancio di previsione e sul rendiconto del bilancio.

3. Tutte le altre sedute avvengono in sessione straordinaria.

4. L'avviso contenente l'ordine del giorno con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve pervenire, ai Consiglieri, per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima della seduta consiliare; per quelle straordinarie, almeno tre giorni prima della seduta.

5. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso e l'ordine del giorno pervengano 24 ore prima dell'ora prevista dall'inizio della seduta.

6. La convocazione d'urgenza può essere fatta anche per telegramma urgente che, comunque, dovrà indicare gli oggetti da trattarsi.

7. L'avviso e l'ordine del giorno del Consiglio sono pubblicati all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello dell'adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso d'urgenza.

9. Quando il consiglio è chiamato a discutere su persone o su fatti che riguardano persone, il presidente dichiara la seduta segreta.

Art. 4 - Numero legale

1. Il Consiglio Comunale è validamente costituito quando siano presenti la metà dei consiglieri comunali assegnati dalla legge al comune, senza tenere conto nel computo del sindaco-presidente.

2. Qualora nel corso della seduta venga a mancare il numero legale, il sindaco riconvoca, di norma entro sette giorni, il Consiglio in seconda convocazione, inserendo nell'ordine del giorno le proposte di deliberazione già iscritte nella seduta nella quale è mancato il numero legale e non deliberate.

3. Per la seduta di seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, il quorum dei presenti per rendere valida la seduta, limitatamente agli oggetti rimasti inevasi nella seduta precedente e che devono necessariamente essere iscritti ai primi punti all'ordine del giorno, si riduce ad un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco-presidente.

4. Il quorum di cui al comma precedente si applica anche per tutte le questioni di ordine procedurale attinenti agli oggetti rimasti inevasi ancorché poste nella seduta o nelle sedute successive a quella in cui è mancato il numero legale.

5. Per gli argomenti inseriti "ex novo" nella seduta di seconda convocazione, viene richiesto il quorum di cui al primo comma del presente articolo.

6. Nella seduta di prima convocazione può essere indicata anche la data di seconda convocazione.

7. Nel caso di cui al comma 6, la seduta di seconda convocazione può tenersi dopo 24 ore della seduta di prima convocazione.
8. Non si procede alla notifica dell'avviso di seconda convocazione nei confronti dei consiglieri, presenti nella seduta di prima convocazione ai punti dell'ordine del giorno mancanti del numero legale, nel caso in cui nell'avviso di prima convocazione sia indicata anche la data della seconda riunione dell'assemblea.
9. Nel caso di cui al comma 6, nei confronti dei consiglieri non presenti in seduta di prima convocazione, si procede alla comunicazione della seduta consiliare di seconda convocazione, il giorno successivo alla riunione collegiale del consiglio andata deserta.
10. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
11. Gli assessori non consiglieri partecipano al consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Art. 5 - Votazioni

1. I Consiglieri votano a scrutinio palese per appello nominale o per alzata di mano.
2. Alla votazione per appello nominale si ricorre, in via residuale, quando nelle precedenti votazioni per alzata di mano siano sorte ripetutamente diversità di opinioni degli scrutatori sull'esito della votazione.
3. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto con schede.
4. Nessuna proposta o deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salve diverse maggioranze stabilite dalla legge e dallo statuto comunale. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta non è approvata e deve essere rinviata ad altra riunione del consiglio comunale.
5. Nel sistema di votazione con le schede segrete, i Consiglieri che dichiarino di astenersi o di non partecipare al voto o che votano scheda bianca, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
7. Nelle votazioni palesi gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
8. In caso di votazione segreta vengono eletti i candidati che abbiano riportato maggior numero di voti, fatte salve le eccezioni a tutela delle minoranze.
9. Se più candidati ottengono lo stesso numero di voti, viene eletto il più anziano di età.
10. Ogni Consigliere ha diritto di fare dichiarazioni di voto, che devono risultare dal verbale.
11. Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti.

Art. 6 - Ordine delle riunioni

1. Nei giorni in cui il Consiglio è convocato in seduta pubblica, la Bandiera Nazionale, la bandiera dell'Unione Europea, la bandiera della Regione Veneto sono issati sulla sede Comunale.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola, salvo che non sia invitata per consultazione dal Presidente.
3. La parte della sala destinata al pubblico è convenientemente separata da quella riservata al Consiglio.
4. In tutto il tempo della seduta le persone che sono nella sala devono rimanere in silenzio.
5. Qualunque atto di approvazione e disapprovazione è vietato.
6. Qualora l'assemblea divenisse tumultuosa, né valessero a ristabilire l'ordine i richiami del sindaco-presidente, egli sospende la seduta.
7. La sospensione della seduta non può durare oltre un'ora, continuando il disordine egli deve scioglierla.

SEZIONE II^ - DELLE SEDUTE CONSILIARI

Art. 7 - Adempimenti preliminari alla trattazione dell'ordine del giorno

1. All'ora fissata per la convocazione, dopo l'appello da parte del segretario comunale, il sindaco-presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Trascorsa un'ora dall'orario di convocazione della seduta senza che si sia proceduto alla verifica del numero legale, la riunione è sciolta ed occorrerà procedere a nuova convocazione.
3. Il sindaco- presidente ad inizio di seduta nomina tre consiglieri che fungeranno da scrutatori per le votazioni che si susseguono nel corso della stessa.
4. Compito degli scrutatori è di assistere il sindaco-presidente nelle operazioni di votazione.
5. Almeno uno degli scrutatori deve appartenere alle forze di minoranza. Qualora, però, nessun consigliere di minoranza intenda assumere tale incarico, il sindaco-presidente nomina lo scrutatore tra i gruppi di maggioranza.
6. L'eventuale mancanza di un singolo scrutatore ad una votazione palese non vizia il procedimento.

Art. 8 - Approvazione del verbale

1. I verbali delle sedute consiliari sono approvati, di norma, nella seduta di prima convocazione immediatamente successiva a quella a cui si riferiscono i verbali stessi.
2. Se non vi sono osservazioni il sindaco-presidente pone ai voti il verbale. Se vi sono osservazioni, le correzioni si apportano seduta stante e si sottopongono all'approvazione del Consiglio prima della votazione dei verbali.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica oppure una semplice dichiarazione, anche di voto.
4. Delle proposte di rettifica del verbale approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale le rettifiche sono state approvate.

Art. 9 - Comunicazioni del sindaco-presidente

1. Per le comunicazioni del sindaco-presidente, di norma, non si procede alla preventiva iscrizione all'ordine del giorno.
2. Esse non danno luogo al voto.

Art. 10 - Diritti - doveri dei Consiglieri

1. Ogni consigliere può esprimere liberamente il proprio voto, può, altresì, scegliere di non votare o di abbandonare l'aula al momento del voto.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine di giorni dieci, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto

quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

4. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

5. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 11 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta all'Amministrazione, se sia o non sia esatta, se l'Amministrazione intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione.

2. Un Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione ne fa domanda per iscritto, senza motivazione, indicando se desidera ottenere risposta scritta o orale. In mancanza di indicazione si presume che l'interrogante chieda risposta scritta.

3. L'interrogazione è, di regola, depositata presso la Segreteria comunale, che, dopo la registrazione al protocollo, ne trasmette immediatamente copia al Sindaco ed all'Assessore delegato a ciascun servizio cui l'interrogazione si riferisce e ne prende nota per l'iscrizione all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio. Ciò, quando sia richiesta risposta orale. La risposta scritta deve, invece, essere fornita entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'interrogazione alla Segreteria comunale.

4. L'interrogante non potrà parlare sulla propria interrogazione se non dopo che il Sindaco-presidente, o chi per esso, vi abbia dato risposta, e soltanto per dichiarare se sia o no soddisfatto, e per quali ragioni. Il tempo destinato a tali dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti.

5. Ogni Consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate da altri; ma come interrogante, interpellante o proponente è considerato agli effetti della discussione il primo firmatario. Questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione, può essere sostituito da altro dei firmatari.

Art. 12 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta all'Amministrazione Comunale circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

2. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Sindaco o dell'Assessore all'uopo incaricato, l'interpellante ha la facoltà di illustrarla.

3. Qualsiasi Consigliere può intervenire nella discussione, il suo intervento non può, però, superare i cinque minuti.

4. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore incaricato non possono superare i cinque minuti e potranno dar luogo a replica del solo interpellante per non più di cinque minuti.

5. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto o intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco e dalla Giunta, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

6. Se l'interpellante o gli interpellanti non si trovano presenti all'adunanza nella quale l'interpellanza è posta all'ordine del giorno, questa viene dichiarata decaduta.
7. Le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.
8. Per la presentazione e trattazione delle interpellanze si seguono le norme di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo.

Art. 13 - Mozioni

1. Ogni Consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio.
2. La mozione deve essere firmata dal Consigliere proponente e deve essere iscritta all'ordine del giorno.
3. Qualora il Consiglio lo consenta, mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
4. Sulle mozioni sono ammesse la relazione del proponente e gli interventi, comprensivi delle dichiarazioni di voto dei consiglieri, nel limite di cinque minuti ciascuno.

Art. 14 - Dell'ordine della discussione

1. Alla discussione dei diversi oggetti posti all'ordine del giorno, si procede secondo l'ordine di iscrizione.
2. La inversione può aver luogo ove sia richiesta dal sindaco-presidente o da almeno tre consiglieri e sia approvata dal consiglio con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 15 - Della direzione della discussione

1. Il sindaco Presidente dirige la discussione, vi interviene per esprimere lo stato, per stabilire il punto della questione e per ricondurvi gli oratori che se ne allontanano.
2. Quando intenda esporre la propria opinione, entrando nel merito della questione, i suoi diritti di intervento sono regolati dalle norme dell'art. 17.
3. Spetta al Presidente richiamare gli oratori al Regolamento in caso di inosservanza di quanto in esso prescritto.
4. Qualora dovesse ripetersi il richiamo, il Presidente invita il Consiglio a decidere, senza discussione, se gli debba togliere la parola sull'argomento.
5. In ogni altro caso di contestazione sulla conformità al Regolamento di quanto deciso dal Presidente, si pronuncia il Consiglio senza discussione, su proposta di qualunque Consigliere.

Art. 16 - Del relatore

1. Sulle materie indicate all'ordine del giorno riferiscono il sindaco-presidente o gli autori delle singole proposte.
2. Ogni relatore svolge per primo le ragioni delle proposte e dà comunicazione dei documenti relativi.
3. Ad illustrare le proposte o ad approfondire aspetti tecnici del punto all'ordine del giorno possono essere chiamati i responsabili dei servizi o soggetti esterni all'organizzazione dell'Ente.

Art. 17 - Degli interventi nella discussione

1. Nessuno può prendere la parola senza averne ottenuto la facoltà dal sindaco-presidente, il quale la concede secondo l'ordine della richiesta, salvo il disposto dell'articolo seguente.

2. Nessun Consigliere può essere interrotto nel suo discorso purché non si tratti di un richiamo al Regolamento.
3. Ogni Consigliere parla dal suo posto; il discorso è sempre diretto al Consiglio.
4. L'oratore deve occuparsi unicamente dell'affare in discussione e non può prendere da esso occasione per divagare in osservazioni sopra altri affari del Comune che non abbiano attinenza allo scopo di ogni deliberazione.
5. La durata di ogni singolo intervento, ad eccezione dell'illustrazione delle proposte, non può eccedere i quindici minuti. Superato tale limite, il sindaco-presidente invita l'oratore a concludere; se tale richiamo non sortisce effetto gli toglie la parola. Nessun Consigliere può intervenire più di due volte sullo stesso argomento. È ammessa, tuttavia, una terza possibilità di intervento per fatto personale o per dichiarazione di voto.
6. Il Consiglio Comunale, prima all'esame dell'argomento può concordare, a maggioranza dei 2/3 dei presenti, una deroga ai tempi degli interventi superiore al doppio del tempo previsto dal regolamento previo parere dei capigruppo.
7. Il consigliere comunale può chiedere al sindaco-presidente che un intervento o un documento, letti durante la seduta, vengano allegati al verbale del consiglio. Il documento e l'intervento, di cui si è data lettura, che devono essere firmati dal consigliere comunale proponente, devono essere, contestualmente alla lettura, consegnati al segretario comunale.
8. In caso di discussione sul bilancio di previsione, sul rendiconto della gestione e sugli strumenti urbanistici non si tiene conto dei termini di durata degli interventi.

Art. 18 - Emendamenti

1. Qualsiasi emendamento sulla proposta di delibera non può essere messo in discussione e votato se non sia stato proposto per iscritto e non abbia acquisito il parere del responsabile del servizio a cui si riferisce la proposta stessa.
2. Il Presidente ha la facoltà di rifiutare l'accettazione di emendamenti evidentemente estranei agli oggetti discussi. Se il proponente insiste, delibera il Consiglio, senza discussione.
3. Gli emendamenti vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine che il sindaco-presidente reputa logicamente opportuno per la discussione.
4. Dopo l'illustrazione dell'emendamento, da parte del proponente, seguono le dichiarazioni di voto, che non possono superare i cinque minuti.

Art. 19 - Mozione d'ordine o per fatto personale

1. Per le mozioni d'ordine o per fatto personale non si può mai negare la parola; si può toglierla quando chi la ha avuta divaga dall'argomento o vi si intrattiene per oltre cinque minuti.

Art. 20 - Oggetti non iscritti all'ordine del giorno

1. Ove sorga la necessità di sottoporre al Consiglio nuove proposte con carattere d'urgenza non iscritte all'ordine del giorno, si fa luogo alla relazione, alla discussione ed alla deliberazione solo se alla riunione sono presenti tutti i consiglieri comunali assegnati al comune e se vi è il consenso unanime nella votazione per inserire l'argomento all'ordine del giorno.
2. Sulla proposta deve essere acquisito il parere preventivo del responsabile del servizio coinvolto nella determinazione consiliare.
3. Il sindaco-presidente può proporre, in sede consiliare, una modifica dell'oggetto all'ordine del giorno. La proposta, con il parere del segretario comunale, deve essere votata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 21 - Sospensione

1. In qualunque momento della discussione, il Consiglio, con votazione a maggioranza dei consiglieri presenti, e su proposta del sindaco-presidente o di un capogruppo-consiliare, può sospendere e rinviare un punto all'ordine del giorno

Se una determinata discussione non può essere conclusa nella seduta in cui è cominciata, essa viene proseguita nella seduta immediatamente successiva.

Art. 22 - Gruppi Consiliari

1. I Gruppi Consiliari si formano e proseguono nel corso del mandato, di regola, in relazione alle liste dei candidati, alle quali appartengono i Consiglieri eletti. Ogni Consigliere, però, può, in qualsiasi tempo, comunicare al sindaco-presidente del Consiglio, il Gruppo cui intende appartenere. Possono, comunque, essere costituiti nuovi gruppi consiliari nel corso del mandato purché il numero dei componenti non sia inferiore a due Consiglieri.

2. Il consigliere che nel corso del quinquennio si dimetta dal proprio gruppo e non comunichi che intende appartenere ad un altro gruppo già esistente, fa parte del "gruppo misto".

Al "gruppo misto" spettano gli stessi diritti previsti per gli altri gruppi consiliari

3. Entro dieci (10) giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, ciascun Gruppo consiliare è tenuto a comunicare al sindaco-presidente il nome del proprio presidente; in difetto di comunicazione, sarà considerato presidente il consigliere, che non fa parte della giunta, che abbia riportato il maggior numero di preferenze.

Art. 23 - Commissioni Consiliari

1. La disciplina e la costituzione delle commissioni consiliari verranno regolamentate da apposito regolamento.

SEZIONE III^ - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24 - Del processo verbale

1. Il verbale del consiglio è redatto a cura del segretario comunale.

2. Nel verbale devono essere riportati, i presenti e gli assenti, l'oggetto della delibera, la data e l'ora della convocazione consiliare, la sessione, se si tratta di prima o seconda convocazione, le parti salienti della discussione, il metodo e l'esito della votazione, i presupposti della deliberazione e la deliberazione, l'ora di scioglimento della riunione.

3 Il verbale è depositato in Segreteria comunale, a disposizione di tutti i Consiglieri.

4. Il verbale delle sedute segrete è letto in seduta segreta.

Art. 25 - Rinvio

1. Per quanto non è previsto nel presente regolamento, si osserveranno le disposizioni normative statali

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il Presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello in cui è divenuto esecutivo a norma di legge.

Art. 27 - Abrogazioni

1. Le norme contenute in altri regolamenti comunali contrastanti con le disposizioni del presente atto normativo, sono abrogate.